

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 26/10/2016**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38738-i-reati-su-vittime-vulnerabili-profilo-processuali>**

**Autore: Federica Lamanna**

**I reati su vittime vulnerabili: profili processuali**

## **I REATI SU VITTIME VULNERABILI: PROFILI PROCESSUALI.**

La riforma introdotta dal d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 272), ha apportato delle rilevanti modifiche al nostro sistema processuale e in materia di misure di prevenzione, nell'ottica di adattare l'assetto normativo all'esigenza di una più pregnante e soprattutto anticipata tutela della persona offesa nei reati su vittime vulnerabili.

In tema di misure cautelari e precautelari, l'art. 2 del decreto ha introdotto delle importanti novità, a cominciare dalla possibilità di applicare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, anche in deroga ai limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p., anche nei casi di lesioni volontarie e di minaccia grave o aggravata. La *ratio* della norma deve essere ravvisata nel fatto che queste figure costituiscono reati spia di una condizione di disagio familiare che denota la presenza di atteggiamenti prevaricatori, spesso prodromici rispetto a forme maggiormente invasive di lesione degli interessi protetti, attraverso la commissione di reati ben più gravi. Le lesioni, infatti, costituiscono uno dei reati-sentinella delle crisi relazionali e la previsione della possibilità di applicare la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, anche in presenza di fatti privi del carattere dell'abitudine, ma indicativi di un decadimento del rapporto, è significativo della effettiva volontà del legislatore di potenziare la tutela delle vittime vulnerabili.

In tale ottica si inserisce il nuovo art. 384 bis c.p.p., in base al quale gli agenti o ufficiali della polizia giudiziaria possono disporre, su autorizzazione del PM, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con l'aggiunta del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima del reato, nei confronti di chi è colto in flagranza o quasi flagranza dei delitti elencati dal comma sesto dell'art. 282 bis c.p.p. (artt. 571, 570, 582, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 612, comma 2 c.p.), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte possano essere reiterate, ponendo in grave pericolo la vita o l'incolumità fisica o psichica della persona offesa, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p..

Si tratta di un istituto precautelare molto incisivo, sottoposto ad autorizzazione preventiva del PM ed alla successiva convalida del giudice, teso ad attuare una norma della Convenzione di Istanbul – l'art 52 – che impone di dare priorità alla sicurezza delle vittime quando vi sia un fondato pericolo per la loro integrità fisica o psichica. Dati i presupposti di urgenza della misura in questione, si ritiene che l'autorizzazione del PM possa essere data anche oralmente, mentre la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma è sottoposta al controllo del giudice, in sede di convalida.

Una delle più importanti novità contenute nel decreto riguarda la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza sia per il delitto di maltrattamenti che per quello di atti persecutori. Anche in questo caso l'intento è quello di apprestare una tutela più incisiva alle vittime di tali reati intervenendo in via precautelare, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte degli organi di polizia in merito alla gravità del fatto e alla personalità del soggetto (valutazione richiesta per l'arresto facoltativo).

Si deve ricordare, tuttavia, che siamo in presenza di reati necessariamente abituali e che l'accertamento in flagranza o quasi flagranza, nei reati abituali, è particolarmente problematico e di difficile configurabilità. A proposito di reati abituali, la Cassazione (Cass., n. 44090/2014) ha già precisato che è legittimo l'arresto in flagranza nel delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. tutte le volte in cui alla polizia giudiziaria appaia non come un fatto isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti. Inoltre, nella maggior parte delle ipotesi, il delitto di atti persecutori ex art. 612 bis è punito a querela della persona offesa, sicché l'arresto in flagranza può essere eseguito soltanto se vi è la querela proposta da quest'ultima all'agente o ufficiale di polizia giudiziaria presente sul posto.

Si pone, peraltro, il problema del coordinamento tra l'art. 384 bis c.p.p. (allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla P.G.) e la norma che prevede l'arresto in flagranza per maltrattamenti e gli atti persecutori, sicché appare ragionevole prevedere che il ricorso alla misura cautelare sarà riservato ai casi di lesioni volontarie consumate all'interno dell'abitazione, in assenza di un quadro cautelare che consenta di ritenere integrato il requisito dell'abitualità.

In materia di misure cautelari non si è mancato di sottolineare che le modifiche introdotte dalla nuova normativa sembrano indicare una specie di automatismo tra la presenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di maltrattamenti e di atti persecutori e l'applicazione delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis e ter c.p.p.. Ciò può essere fuorviante perché accanto alle ipotesi meno gravi di stalking o maltrattamenti, per le quali risultano senz'altro adeguate le misure in questione, ci possono essere episodi di maggiore gravità, in relazione ai quali è necessario valutare il grado delle esigenze cautelari e l'opportunità di farvi fronte con misure più incisive, come ad esempio la custodia in carcere, applicabile anche per gli atti persecutori, puniti, a seguito della riforma, con la pena edittale massima di 5 anni di reclusione.

Altra importante novità riguarda la modifica dell'art. 299 c.p.p., nel quale è stato inserito l'obbligo, in caso di richiesta di revoca o sostituzione delle misure di cui agli artt. 282 bis e ter, 283, 284, 285 e 286, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, di avvisare il difensore della persona offesa e, in mancanza, la stessa persona offesa, ai quali, peraltro, devono essere comunicati anche i provvedimenti adottati dal giudice di applicazione, sostituzione o revoca delle misure cautelari. È chiaro che l'intento del legislatore è quello di mettere la vittima di tali reati in condizioni di approntare adeguate forme di tutela in vista della modifica o revoca dei provvedimenti limitativi della libertà di movimento dell'autore dei fatti commessi in suo danno.

Altre modifiche introdotte dalla riforma del 2013 riguardano i termini di durata e la chiusura delle indagini preliminari. Quanto alla durata, la novella ha previsto all'art. 406, comma 2, c.p.p., l'estensione al delitto di maltrattamenti ed a quello di atti persecutori della possibilità di prorogare una sola volta e per giusta causa il termine di durata delle indagini. La possibilità di una sola proroga riduce il rischio di prescrizione di tali reati, per i quali l'istruttoria dibattimentale è solitamente lunga e articolata.

In aderenza al principio secondo il quale la persona offesa deve essere avvisata dell'adozione di provvedimenti favorevoli all'accusato, desumibile dall'art. 56 della Convenzione di Istanbul, è stato inserito, inoltre, nell'art. 408 c.p.p. il comma 3 bis, che prevede che, nei delitti commessi con violenza alle persone, l'avviso di richiesta di archiviazione debba essere notificato alla persona offesa, anche se non ne ha fatto espressa richiesta, e in questi casi il termine per proporre opposizione è elevato a venti giorni. Analogamente, l'art. 415 bis c.p.p. è stato modificato con l'introduzione dell'obbligo per il PM di notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, quando si procede per i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori, anche al difensore della persona offesa o a questa personalmente se manca un difensore. La norma non conferisce specifiche facoltà processuali e sembra aderire al principio generale di informazione della vittima, in questo caso finalizzata alla preparazione della eventuale costituzione di parte civile. La norma non prevede neppure una specifica sanzione per l'omesso avviso, non essendo estesa espressamente a tale ipotesi la nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art. 416 c.p.p. per l'omessa notifica all'indagato. Si è detto che tale omissione non comporta nullità in quanto la persona offesa non subisce alcuna conseguenza negativa in caso di richiesta di rinvio a giudizio e conserva intatte le sue facoltà conseguenti all'esercizio dell'azione penale.

Tra le novità introdotte si deve segnalare, ancora, l'estensione anche al reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. della previsione di cui all'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. relativa all'audizione protetta del minore, secondo le particolari modalità previste da questa norma (per il delitto di atti persecutori questa possibilità era già stata introdotta nel 2009 dal d.l. n. 11). In proposito giova segnalare che, in seguito alla nota vicenda "Pupino" ed alla conseguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisprudenza aveva già aderito alla c.d. interpretazione conforme della norma, estendendone l'applicazione ad ipotesi di audizione di vittime vulnerabili in sede di incidente probatorio, anche in relazione a figure di reato diverse da quelle espressamente previste.

Il legislatore del 2013 ha, infatti, avviato un percorso di apertura verso le sollecitazioni provenienti dalla normativa sovranazionale nel senso di una maggiore tutela della fonte dichiarativa vulnerabile, ma la svolta decisiva è stata introdotta dal d.Lgs. n. 24/2014 che ha introdotto, nel corpo dell'art. 398 c.p.p., il comma 5 ter, che prevede il ricorso alle forme di audizione protetta, con i presidi di tutela indicati nel comma 5 bis, su richiesta di parte, ogniqualvolta *"fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede"*. Questa norma rappresenta un importante tappa verso la creazione di uno "statuto del dichiarante vulnerabile", estendendo la possibilità di utilizzare forme di audizione protetta non solo alla vittima del reato, ma anche al testimone, e prevedendo come unica condizione per la concessione della protezione il riconoscimento dell'esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità.

Si è voluto rendere coerente la disciplina dell'incidente probatorio con la normativa in materia di audizione dibattimentale del teste vulnerabile, a seguito della riforma,

introdotta con la l. n. 119/2013, dell'art. 498 c.p.p., mediante l'introduzione del comma 4 quater, che prevede l'audizione con modalità protette qualora si proceda all'esame dibattimentale della persona maggiorenne che presenti particolari caratteristiche di vulnerabilità, nei reati indicati dal comma 4 ter, tra i quali sono compresi i maltrattamenti e gli atti persecutori.

L'esigenza di armonizzare la nostra normativa con quella sovranazionale dovrebbe portare ad un'interpretazione estensiva delle norme in questione, disancorata dal collegamento con specifici reati, in modo da ammettere l'audizione protetta non solo per i testimoni "speciali", presuntivamente vulnerabili, indicati nel comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p., ma per tutti i dichiarati vulnerabili, se ammessi al contraddittorio incidentale ai sensi del comma 1, lett. a) e b) (ad es. in caso di omicidio mafioso, estorsione, rapina in danno di persona anziana e malata). Naturalmente, poiché l'audizione protetta comporta una limitazione del diritto di difesa, in quanto non consente l'escussione diretta del dichiarante, la valutazione della condizione di vulnerabilità deve essere particolarmente rigorosa, attraverso un esame concreto della situazione individuale della vittima, a prescindere dal rinvenimento di indici presuntivi.

Infine, la riforma del 2013 ha introdotto alcune novità anche nel settore delle misure di prevenzione, valorizzando il delitto di lesioni personali e quello di percosse commessi nell'ambito della violenza domestica quali reati sentinella di una crisi di relazione che può portare a forme maggiori di aggressione dei beni tutelati, consentendo così l'irrogazione della misura di prevenzione dell'ammonimento ed eventualmente la sospensione della patente di guida ad opera del Questore.

Si tratta di una nuova figura di ammonimento che si aggiunge a quella già prevista dal d.l. n. 11/2009 per gli atti persecutori. Il Questore, in presenza di una denuncia in forma non anonima, assunte le necessarie informazioni e sentito il soggetto interessato, può irrogare l'ammonimento, nonostante l'assenza di querela.

Quanto al concetto di violenza domestica, richiamato dalla norma, la legge di conversione ha precisato che tale situazione si verifica in presenza di uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica (fatto costante, consueto, ricorrente).

Giova ricordare, in conclusione, che ha subito alcune modifiche anche l'art. 132 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., nel quale sono stati inseriti tra i procedimenti che devono essere trattati con priorità quelli relativi ai reati di cui agli artt. 572, 612 bis, 609 bis e 609 octies c.p..

Desta qualche perplessità, invece, l'estensione del beneficio del gratuito patrocinio a tutte le vittime dei reati di cui agli artt. 612 bis, 582 e 583 bis c.p., trattandosi di una scelta discriminatoria rispetto ad altre ipotesi delittuose di maggiore allarme sociale.